

Edizione di giovedì 10 ottobre 2013

IMPOSTE SUL REDDITO

[Il Governo sostiene la cultura](#)

di Luigi Scappini

IMPOSTE SUL REDDITO

[Per Assonime è deducibile la sponsorizzazione del restauro di beni culturali](#)

di Fabio Landuzzi

IMPOSTE SUL REDDITO

[L'autodenuncia dei capitali all'estero scalda i motori](#)

di Nicola Fasano

IMPOSTE SUL REDDITO

[Il professionista deduce il risarcimento a terzi](#)

di Giovanni Valcarenghi

ENTI NON COMMERCIALI

[Non profit e professionisti: a Milano un importante momento di incontro](#)

di Carmen Musuraca, Guido Martinelli

IMPOSTE SUL REDDITO

Il Governo sostiene la cultura

di **Luigi Scappini**

Publicata sulla [Gazzetta Ufficiale n.236 dell'8 ottobre la legge n.112 del 7 ottobre 2013](#) di conversione del DL n. 91/13, il cosiddetto decreto “**Valore cultura**” con cui il Governo ha dato slancio, da un lato al **settore musicale** prevedendo, per il triennio 2014-2016, un credito di imposta a sostegno dei “nuovi talenti”, dall’altro impegnandosi, nel termine di 90 giorni a decorrere dal 7 ottobre, a emanare un **decreto**, a cura del Mef e del Ministero dei beni e della attività culturali con cui disciplinare modalità agevolative per l’erogazione da parte dei privati di donazioni a favore del settore. Infine, è da accogliere sicuramente con favore la messa a regime d

Ma andiamo con ordine.

Il primo intervento, contenuto nell’articolo 7 del decreto, consiste nell’assegnazione di un credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap, per le imprese, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, e aventi a oggetto la produzione di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all’articolo 78 della L. n. 633/41 e successive modificazioni, che non devono essere sottoposte a controllo, diretto o indiretto, da parte di un editore di servizi media audiovisivi.

I fonogrammi e i videogrammi devono soddisfare le seguenti caratteristiche:

- essere opere prime o seconde e
- avere quali interpreti dei non meglio definiti nuovi talenti.

Inoltre, le imprese, per poter accedere al credito devono spendere un importo corrispondente all’80% del beneficio concesso nel territorio nazionale, privilegiando la formazione e l’apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti.

Il credito incontra un duplice limite quantitativo:

- a livello generale (i fondi stanziati ammontano a 4,5 milioni di euro per ogni anno e fino a esaurimento delle risorse disponibili) e
- a livello singolo poiché, in questo caso, il credito è previsto nella misura massima del 30%

dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, fino all'importo massimo di 200.000 euro nei 3 anni d'imposta.

Con il successivo articolo 8, integralmente sostituito in sede di conversione in legge del "Valore cultura", viene messa a regime, con decorrenza 2014, l'agevolazione, originariamente introdotta dalla Finanziaria 2008 con l'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, per il settore cinematografico e audiovisivo, estendendola anche ai produttori indipendenti di opere audiovisive. Quest'agevolazione, a differenza della precedente, è soggetta al nullaosta da parte della Commissione europea.

Anche in questo caso il beneficio incontra un limite complessivo di spesa individuato in 110 milioni di euro a decorrere dal 2014.

Si ricorda inoltre come il credito d'imposta sia previsto in misura differente sia in funzione del soggetto che ne dovrebbe fruire che della tipologia di opera agevolata.

Infatti, il credito è previsto per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15% del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana, nel limite massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d'imposta e a condizione che almeno l'80% del credito così individuato sia speso in costi di produzione sul territorio italiano.

Parametri più complessi sono previsti sia per le imprese di distribuzione cinematografica che per quelle di esercizio cinematografico.

I produttori indipendenti di opere audiovisive soggiacciono a ulteriori condizioni per poter accedere al credito di imposta, infatti:

- non devono essere controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche;
- devono svolgere attività di produzioni audiovisive;
- per almeno un triennio devono destinare almeno il 90% della propria produzione a una sola emittente e
- devono detenere i diritti relativi alle opere sulle quali sono richiesti i benefici.

Da ultimo, ma non meno importante si segnala come con l'articolo 12 il Governo si sia impegnato a emanare un decreto interministeriale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del

Turismo e del MEF, con cui definite le modalità di acquisizione da parte dello stesso ministero, delle donazioni di modico valore (destinate ai beni e alle attività culturali).

L'importo delle donazioni è stato elevato, in sede di conversione in legge, dagli originari 5mila euro ai definitivi 10mila.

Obiettivi sono la semplificazione, a mezzo a esempio della possibilità di effettuare le liberalità mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità interamente tracciabili idonee e la garanzia della destinazione della liberalità allo scopo indicato dal donante, infatti, molto spesso ci si domanda dove finiscano tali soldi erogati e oggetto, ricordiamo di detrazione ai fini Irpef ex art.15 Tuire di deduzione ai fini Ires ex art.100.

Da ultimo, non si può non rilevare come, nella più italica delle usanze, tutti e tre questi interventi soggiacciono all'emanazione di decreti ministeriali, nel termine di 3 mesi a decorrere dal 7 ottobre, termine che come ben sappiamo è assolutamente ordinatorio o per meglio dire aleatorio.

IMPOSTE SUL REDDITO

Per Assonime è deducibile la sponsorizzazione del restauro di beni culturali

di **Fabio Landuzzi**

Nell'**Approfondimento n. 6/2013 Assonime** affronta il trattamento fiscale, ai fini delle imposte sul reddito ed Iva, delle spese di **sponsorizzazione di iniziative di restauro di beni culturali**, ovvero gli interventi posti in essere dalle imprese per promuovere il proprio nome, marchio, prodotti o più in generale l'attività, che hanno trovato una recente regolamentazione ufficiale nel [Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 19.12.2012](#).

L'**Allegato A** del Decreto reca le **norme tecniche e le linee guida applicative** delle disposizioni contenute nell'art. 199-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e nell'art. 120 del D.Lgs. n. 42/2004 in materia di:

- **partecipazione di privati al finanziamento o alla realizzazione degli interventi conservativi su beni culturali**, anche mediante l'affissione di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di cantiere, e
- **vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari**.

Secondo Assonime, proprio attraverso la nuova regolamentazione è stata espressamente riconosciuta la **natura pubblicitaria dell'attività di sponsorizzazione dei beni culturali**, qualificabile come strumento efficace per coniugare lo **scopo promozionale e propagandistico** perseguito dalla società *sponsor* e l'obiettivo di **conservare e valorizzare il patrimonio culturale pubblico** del Paese.

In questo senso, secondo Assonime dovrebbero ritenersi **superate le precedenti obiezioni** che, intravedendo nelle iniziative in oggetto un prevalente spirito di liberalità dell'impresa, portavano a negare la sussistenza dei requisiti necessari per rendere tali costi deducibili come spese di pubblicità. L'**Allegato A del Decreto** parla espressamente di "**vantaggio promozionale**" che può essere tratto dall'accostamento dell'azienda o dai suoi prodotti, ed anche di "**valore pubblicitario**" dell'iniziativa.

Nel rinnovato assetto regolamentare della materia:

- una prima possibilità è rappresentata dalla realizzazione dell'intervento secondo la **forma della c.d. "sponsorizzazione tecnica"**, ossia secondo un modello di partenariato

che attiene alla progettazione ed alla realizzazione dell'intervento sotto la cura e con spese a carico dello *sponsor*;

- una **seconda forma è quella della "sponsorizzazione pura"** nella quale l'impresa *sponsor* si assume le spese di esecuzione delle opere di restauro, sollevando di conseguenza la Pubblica amministrazione dal sostenimento del costo;
- viene infine considerata **una terza forma di c.d. "sponsorizzazione mista"** con cui, di fatto, vengono combinati alcuni aspetti tipici delle prime due: ad esempio, lo *sponsor* cura direttamente la progettazione, e finanzia in tutto od in parte l'esecuzione dei lavori. In alcuni casi, l'accordo fra impresa *sponsor* ed ente pubblico può anche includere **l'assegnazione allo *sponsor* di alcuni spazi inseriti nel contesto oggetto di restauro** per lo svolgimento di specifiche attività o iniziative.

Ebbene, in tutti i casi sopra descritti, a fronte degli obblighi assunti, **l'impresa *sponsor* ottiene quale controprestazione la promozione dei propri prodotti**, della propria **attività**, del proprio **marchio**; di conseguenza, si crea un **vincolo sinallagmatico** tipico del contratto di sponsorizzazione il quale, unito alla chiara finalità propagandistica dell'operazione, la qualifica come **pubblicitaria** e conseguentemente **inerente rispetto all'attività dell'impresa**.

Diversamente, **quando l'intervento non fosse accompagnato da alcuna controprestazione**, bensì **solo da un pubblico ringraziamento dell'impresa** che ha finanziato l'opera, ci si ritroverebbe nell'ambito del mero **mecenatismo** ed essendo il fine pubblicitario del tutto mediato ed indiretto, la fattispecie **verrebbe fiscalmente inquadrata fra le liberalità**, con la conseguente disciplina sia ai fini IVA che delle imposte sul reddito.

IMPOSTE SUL REDDITO

L'autodenuncia dei capitali all'estero scalda i motori

di **Nicola Fasano**

In un momento in cui le aziende (e non solo) faticano a reperire liquidità e ad accedere al credito, la **“voluntary disclosure”** (letteralmente “volontaria rivelazione”, in senso più ampio “autodenuncia”) **dei capitali illecitamente detenuti all'estero** potrebbe rivelarsi **una via da non sottovalutare**, anche in considerazione delle prime incrinature che alcune “roccaforti” *off shore* del segreto bancario iniziano a mostrare.

E' bene sgombrare il campo da ogni equivoco: **non si tratta di un condono, né tanto meno di una nuova edizione dello scudo fiscale**, dunque non sono previste forme di forfetizzazione delle eventuali imposte sul reddito che restano interamente dovute, né tanto meno si beneficia dell'anonimato.

Si tratta piuttosto di uno **strumento con il quale si può regolarizzare la posizione nei confronti del Fisco**, con la possibilità, in alcuni casi, a fronte della collaborazione offerta, di ottenere **benefici anche nell'eventuale giudizio penale**; la procedura potrebbe essere di particolare interesse per gli **eredi**, che non rispondono delle sanzioni relative alle violazioni commesse in precedenza dal *de cuius*.

Sicuramente la fattispecie in esame presenta un maggiore *appeal* ora che le **sanzioni connesse al quadro RW sono state ridimensionate** (la Legge n. 97/2013 le ha ridotte dal 10% al 3% o al 6% nel caso in cui le attività siano detenute in Stati “*black list*”) ed è stato **abolito l'obbligo di monitoraggio per i trasferimenti**.

L'Agenzia delle entrate peraltro, in un recente convegno tenutosi a fine settembre scorso a Pavia, ha annunciato che l'attivazione della **procedura** sarà subordinata alla **compilazione di un apposito modello**, che verrà **approvato nel prossimo futuro**. In tale sede, inoltre, verranno impartite le **istruzioni necessarie per uniformare l'operato degli Uffici**, finora non proprio inappuntabile, in materia di **contestazioni sul quadro RW**, soprattutto con riferimento al calcolo delle sanzioni dovute.

Al riguardo si evidenzia che, in linea di principio, gli Uffici, ai fini della **definizione a 1/3 delle sanzioni**, ex art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 472/97:

- **tendono a non riconoscere il c.d. “cumulo giuridico”** applicabile, fra l'altro, quando vi siano violazioni dello stesso tenore ripetute per più anni, secondo quanto previsto

dall'art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 472/97 (che in sostanza, in tali casi, prevede l'aumento del 50% rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave);

- **applicando invece il “cumulo materiale”** ossia, semplificando, la somma delle singole sanzioni previste per ciascun anno.

In caso di **violazioni che riguardano più anni** è abbastanza intuitiva la differenza derivante dai due approcci.

Ora, con la **tipizzazione della procedura di “voluntary disclosure”** l'Agenzia potrebbe riconoscere, considerata la collaborazione del contribuente, le **“eccezionali circostanze”** di cui all'art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 472/97, che consentirebbero l'applicazione della **riduzione al 50% del minimo delle sanzioni** (da coordinarsi peraltro con la citata riduzione a 1/3 delle sanzioni riconosciuta ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 472/97, in caso di definizione delle sanzioni).

Seguendo questa impostazione, si potrebbero quindi **regolarizzare le violazioni sul monitoraggio fiscale**, in caso di capitali posseduti in “paradisi fiscali”, **pagando l'1% per ciascun anno**.

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella [C.M. n.25/2013](#), il **processo della “voluntary disclosure” sarà coordinato dall'UCIFI**, l'Ufficio per il contrasto delle frodi internazionali.

Va osservato che queste procedure sono **promosse anche a livello OCSE** (e utilizzate soprattutto nei Paesi di matrice anglosassone) che già nel settembre 2010 ha pubblicato un apposito documento (*Offshore Voluntary Disclosure*) dettando le linee guida che i vari Stati dovrebbero seguire per istituire tali forme di regolarizzazione, puntando ad un regime premiale che sia attrattivo nel breve periodo.

Trattasi peraltro di considerazioni riprese e approfondite dalla Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia (c.d. “Commissione Greco”) presentata lo scorso aprile, in materia del c.d. “autorinciclaggio” la quale, al fine di contrastare più in generale il reato di riciclaggio, propone:

- pur con le proprie carenze, il **monitoraggio fiscale**, incentrato sulle comunicazioni degli intermediari e la compilazione del quadro RW da parte dei contribuenti ed, in prospettiva,
- l'introduzione di **strumenti premiali** che favoriscano **l'autodenuncia dei capitali all'estero** con **“sconti” sulle sanzioni penali e fiscali** tanto più significativi quanto più solerte sia l'attivazione da parte del soggetto interessato, fermo restando l'intero ammontare delle imposte dovute e la mancata attivazione di controlli da parte del Fisco.

Non resta dunque che attendere i prossimi *step* per poter formulare considerazioni più approfondite su questa **sorta di “ravvedimento operoso” sui capitali all'estero**, non trascurando

di valutare anche il **ruolo (e le eventuali tutele) del professionista** che assiste il contribuente nelle operazioni di *disclosure*.

IMPOSTE SUL REDDITO

Il professionista deduce il risarcimento a terzi

di **Giovanni Valcarenghi**

Ove un professionista **eroghi delle somme a terzi a seguito della richiesta di risarcimento di danni**, ha la possibilità di **dedurre** tali poste nella determinazione del reddito di lavoro autonomo? La risposta, sia pure a determinate condizioni, è certamente positiva, così come confermato dalla **CTP Cremona, 9 aprile 2013 n.39**.

Nel caso di specie, si trattava di un **commercialista** che, avendo ricoperto la carica di componente del consiglio di amministrazione di una società poi fallita, era stato chiamato dal curatore, congiuntamente agli altri amministratori, a **rispondere patrimonialmente di un danno di ingente importo**. Lo stesso soggetto, dopo avere trovato una transazione con il curatore in merito all'ammontare delle somme dovute, aveva provveduto alla **erogazione di un anticipo in denaro** e, per la restante parte, aveva stipulato un **contratto di mutuo con una banca**, deducendo l'importo degli interessi passivi.

In sede di accertamento, l'Agenzia contesta la **inerenza di quei costi dedotti**, sulla scorta del ragionamento che la carica ricoperta dal soggetto fosse di tipo privatistico e non legata all'attività professionale svolta; si è difeso, invece, il professionista, sostenendo che i costi fossero inerenti l'attività e, pertanto, **deducibili secondo il criterio di cassa**.

Va detto che, dalla lettura della sentenza, non emerge in modo chiaro l'esistenza di compensi percepiti dall'amministratore oggetto di accertamento, circostanza che avrebbe potuto parzialmente dirimere la controversia; probabilmente, il **cattivo "stato di salute" della società** (poi fallita) ha determinato l'impossibilità di erogazione degli eventuali compensi.

I giudici, in ogni caso, accolgono il **ragionamento del contribuente accertato**, in forza del quale la particolarità dell'attività svolta (appunto quella di commercialista) determinerebbe una sorta di forza attrattiva dell'incarico all'alveo professionale. Inoltre, osservano i giudici, non risulta che il soggetto accertato fosse, nemmeno in parte, **proprietario di quote societarie**, così da fugare definitivamente il dubbio in merito alla possibile esistenza di una legittima gratuità dell'incarico (anche se, al riguardo, non si comprende il motivo per cui il fatto di essere socio debba determinare l'esistenza di un incarico gratuito).

I giudici si premurano di ricercare un **collegamento diretto tra la stipula del mutuo ed il risarcimento del danno**: è stato sufficiente verificare che la richiesta di risarcimento risaliva al mese di maggio di un certo anno, e la stipula del finanziamento era fatta nel successivo mese

di giugno. Dunque, come a dire che il **mutuo stipulato dopo la richiesta di risarcimento** si presume necessario alla erogazione delle somme per onorare gli accordi assunti con il curatore.

Nemmeno è stato valutato in modo negativo il fatto che il **finanziamento fosse di importo ragguardevole**, in quanto il definitivo accordo sulle somme effettivamente dovute è risultato poi di data successiva. Ma, anche si fosse verificata tale condizione, si sarebbe potuto, al più, contestare una parte della eccedenza degli interessi, e non l'intera posta.

Comunque sia, dalla lettura del dispositivo, possiamo ricavare un **principio generalizzabile**: nello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo, eventuali somme pagate a titolo di risarcimento a terzi per mancanze relative all'attività professionale, risultano deducibili, ove pagate, **a prescindere dal fatto che siano connesse ad un incarico per il quale si siano incassati dei compensi**. Ciò appare confortante anche per le posizioni relative alle contestazioni attinenti gli **incarichi sindacali**, ove spesso, oltre a non percepire remunerazione, si rischia anche di essere coinvolti a titolo di responsabilità patrimoniale.

Dagli atti, poi, si evince che il soggetto non aveva **alcuna copertura assicurativa**, almeno ciò si può intuire per effetto del fatto che si è dovuto indebitare per poter pagare il dovuto. Si può allora ricordare che, in forza di orientamenti passati (che ora speriamo superati), si riteneva che la deduzione del premio assicurativo **precludesse la possibilità di ulteriori stanziamenti**, poiché la prima somma assorbiva in modo forfetario i secondi. Così invece non dovrebbe essere, per il semplice fatto che, ove i massimali siano insufficienti, la quota eccedente rappresenta una **spesa senza dubbio inerente** con lo svolgimento dell'attività professionale.

ENTI NON COMMERCIALI

Non profit e professionisti: a Milano un importante momento di incontro

di **Carmen Musuraca, Guido Martinelli**

Il Terzo settore sta vivendo un momento di grande travaglio. **Se, inizialmente, prevalevano le finalità dell'ente, ai fini della loro classificazione tra gli enti non commerciali,** sempre di più il calare delle risorse "contributive" da parte degli enti pubblici e privati **ha indotto le organizzazioni non profit ad assumere sempre più dinamiche "imprenditoriali"**. Ne è derivato che lo spartiacque con gli altri settori, ora, più che dalle finalità, si deve identificare nella finalità lucrativa o meno.

Tale dato di fatto non è stato recepito dal legislatore (basti pensare alle Inlus, nate e mai esplose proprio per la carenza di agevolazioni legate al loro agire come imprese) e questo ha prodotto una serie di contrasti interpretativi in gran parte ancora insoluti.

Questa incertezza interpretativa, collegata, alla crescita del numero di organizzazioni non profit attestata dai risultati dell'ultimo censimento ISTAT **ha richiamato in maniera prepotente l'attenzione dei professionisti italiani su questo settore.**

È stata questa la **riflessione emersa durante l'interessante convegno aperto al pubblico dal titolo "Non profit e professionisti: problematiche e proposte", svoltosi il 3 ottobre scorso a Milano** nell'aula magna dell'Università Bocconi, con l'obiettivo di stimolare la carente operatività dei professionisti nello specifico settore e sollecitare l'intervento mirato del Legislatore.

Dopo un'introduzione ai lavori che ha indicato le linee di discussione, si è passati ad una analisi più approfondita della disciplina giuridica e fiscale del settore partendo dall'esperienza della fondazione attraverso esposizione degli importanti risultati ottenuti nell'ambito della ricerca scientifica dalla **"Fondazione Umberto Veronesi", che utilizzando risorse derivanti in via principale dal riconoscimento del beneficio del 5 per mille,** ha fornito i numeri dell'importante azione sociale e di investimento in termini di lavoro e ricerca registrata nell'ultimo anno.

La parola è poi andata al **prof. Stefano Zamagni** dell'università di Bologna che dopo una rapida rassegna sull'evoluzione nel nostro sistema dell'esperienza delle organizzazioni non profit in generale, ha offerto una sapiente e lucida visuale dell'attuale panorama italiano e della situazione di transizione di portata epocale nella quale ci troviamo. **Prendendo atto del**

bisogno di sopperire alla carenza di risorse pubbliche e alla necessaria sussidiarietà richiesta dallo Stato agli enti del terzo settore, il professore richiama all'urgenza di portare a compimento il fondamentale passaggio dal non profit redistributivo, in cui le organizzazioni senza scopo di lucro si limitavano al *fund raising*, al non profit produttivo, che genera profitto per la società. Quando il passaggio sarà completato aumenterà conseguentemente anche la domanda e l'interesse dei professionisti per il settore.

Ampio spazio è stato riservato allo studio degli aspetti comparati e delle esperienze nord americane ed europee in termini di disciplina specifica e sviluppo del terzo settore allo scopo di offrire spunti di riflessione e utili confronti anche per il legislatore.

Il dott. Michelotti ha approfondito **la problematica del sovraindebitamento degli enti non commerciali analizzando le procedure contenute nella legge n.3/2012 e successive modifiche in materia di composizione delle crisi da sovra indebitamento** che ha finalmente introdotto nel sistema italiano una disciplina legislativa volta a favorire il superamento mediante composizione delle crisi e delle insolvenze dei soggetti non fallibili tra cui le organizzazioni operanti nel terzo settore, e se ben applicata, può essere lo strumento di risoluzione delle situazioni disperate di piccole organizzazioni e persone fisiche che, lasciandosi alle spalle il vecchio indebitamento, possono intraprendere un nuovo processo di produzione.

La seconda parte del convegno è stata, invece, dedicata ad una tavola rotonda durante la quale si è cercato di aprire prospettive e lanciare proposte utili al fine di consentire un produttivo sviluppo delle organizzazioni non profit che dovranno rendersi nuovi attori del panorama imprenditoriale nazionale al fine di sopperire alla crisi del welfare state fornendo alla collettività quei servizi sociali che sempre di più lo Stato non sarà in grado di garantire. A tal fine è stata **sollecitata in maniera unanime la modifica del libro I del Codice Civile**, passaggio imprescindibile dal quale partire per consentire un effettivo sviluppo del settore anche se, come rilevato dal Prof. Francesco Florian, può già essere individuando nelle norme del Codice che disciplinano l'istituto della trasformazione eterogenea, un principio di importante **permeabilità tra gli enti classicamente operanti nel terzo settore (associazioni, fondazioni e comitati) e le società del libro V del Codice**, strumento importantissimo per consentire una interpretazione del concetto di impresa più adeguato che consenta alle organizzazioni non profit di escludere il lucro soggettivo ma di produrre comunque profitto sociale. Purtroppo, si è dovuto prendere atto che **la crescita dell'intero settore è ancora fortemente frenata dall'assoluta disomogeneità normativa esistente sia in relazione alla disciplina generale che con riferimento al trattamento fiscale e al sistema delle erogazioni liberali in favore dei soggetti non profit**, strumento principe di finanziamento dell'intero settore fino ad oggi, pertanto, diventa sempre più urgente un consapevole intervento normativo specifico.

Le conclusioni della giornata sono spettate al **prof. Uckmar**, che **ha auspicato un miglior coordinamento generale degli strumenti e delle attività nel settore del non profit nelle sue variegate forme ed espressioni, sotto il profilo giuridico economico e fiscale, attraverso l'intervento delle istituzioni europee per la creazione di un modello di ente non commerciale**

europeo che, così' come fatto per le cooperative sociali, possa costituire la premessa per un più incisivo sostegno anche di carattere tributario al settore.